

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1245-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE COCO)

Comunicata alla Presidenza l'11 giugno 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1993,
n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico
del Corpo di polizia penitenziaria

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro di grazia e giustizia
di concerto col Ministro del tesoro
col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro per la funzione pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 145 del 1993 ripropone, in forma autonoma, parte del contenuto di precedenti decreti di urgenza non convertiti i quali - oltrechè sulle assunzioni temporanee di militari in ferma di leva nel corpo di polizia penitenziaria - vertevano anche sul trattamento dei detenuti affetti da HIV o tossicodipendenti e, più complessivamente, introducevano una serie di modificazioni al testo unico delle norme in materia di stupefacenti del 1990.

È da rilevare, in primo luogo, come l'intervento oggi proposto sia ancor più limitato di quello previsto nei citati decreti-legge non convertiti: si tratta infatti di assumere solo 600 militari anzichè 1000, e si tratta comunque di unità di personale che presteranno la loro opera a tempo determinato (per un anno, come espressamente prescrivono sia il comma 1 dell'articolo 1 sia il comma 2 dell'articolo 2).

Inoltre, i militari in questione saranno adibiti esclusivamente all'espletamento dei servizi di vigilanza all'esterno degli stabili-

menti di pena, con ciò escludendosi ogni loro contatto diretto con i detenuti; e tanto basta a fugare le preoccupazioni, espresse da taluno nel corso dell'esame dei precedenti provvedimenti d'urgenza, circa il pericolo di un surrettizio ritorno a forme di militarizzazione del corpo di polizia penitenziaria che rappresenterebbero un travisamento della riforma del 1990.

In conclusione l'Assemblea del Senato si trova di fronte ad un ridotto e temporaneo intervento di emergenza.

La Commissione giustizia, per parte sua, ha ritenuto di dover proporre due emendamenti, entrambi all'articolo 2, e volti rispettivamente: il primo ad eliminare un'evidente distonia del testo normativo rendendolo più chiaro, ed il secondo a recepire una osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione difesa.

Sulla base di tutte queste considerazioni il relatore - in conformità al mandato ricevuto - raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge.

COCO, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

26 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CARPENEDO)

8 giugno 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il» con le altre: «lo stesso».

2.1

Sopprimere il comma 4.

2.2

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

Decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1993.

**Disposizioni urgenti concernenti l'organico
del Corpo di polizia penitenziaria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'assunzione a tempo determinato di seicento unità in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, seicento militari in ferma di leva prolungata collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.

2. A tal fine, tra i militari di cui al comma 1 interessati alla rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere utilizzati gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

Articolo 2.

1. Gli agenti di cui all'articolo 1 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. La rafferma di cui all'articolo 1 cessa di diritto decorso un anno di utilizzazione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione della rafferma, anche prima del periodo di un anno, se il rafferma non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

4. Il servizio prestato durante la rafferma non è valutabile per l'assunzione in pubbliche amministrazioni.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20.257 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.842 milioni per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 254 milioni per l'anno 1993 e a lire 1.842 milioni per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 20.003 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.130 milioni, per lire 4.014 milioni, per lire 3.607 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO - BARUCCI - SPAVENTA
- CASSESE

Visto, il Guardasigilli: CONSO